



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Deliberazione N. **93**

in data **19-10-2023**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

PERSONALE: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 9602 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001 PER UN BIENNIO

L'anno *duemilaventitre* il giorno *diciannove* del mese di *ottobre* alle ore *15:00*, in modalità parzialmente virtuale, nella Residenza Municipale ed in videoconferenza, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

Giacomello Jessica	Sindaco	Presente
Pretto Sara	Assessore	Presente
Negro Federico	Assessore	Presente
Malesan Silvano Walter	Assessore	Presente
Bedin Elisa	Assessore	Presente

Presenti n. **5** Assenti n. **0**

Partecipa alla seduta il Dott. *Finelli Pasquale* Segretario del Comune, presente in videoconferenza.

La Sig.ra *Giacomello Jessica* nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

PERSONALE: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 9602 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001 PER UN BIENNIO

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 18-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 18-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 276 del 23/06/2020 con la quale il dipendente matricola n. 9.602 veniva autorizzato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 allo svolgimento di attività occasionale e non prevalente, con possesso di partita iva quale titolare assieme al fratello di azienda agricola a conduzione familiare sita nel Comune di Cologna Veneta con scadenza 23/06/2021;

Richiamata la successiva delibera con la quale la Giunta ha autorizzato la proroga allo svolgimento dell'attività sopra indicata con scadenza 29/06/2023;

Considerato che l'autorizzazione è scaduta;

Richiamata la nota prot. n. 15.279 del 02/10/2023 con la quale il dipendente matricola n. 9.602 inquadrato nel Settore Tecnico e Servizi al Cittadino, ha presentato formale richiesta di proroga dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Richiamato il nulla-osta prot. n. 15.790 del 10/10/2023 rilasciato dal Responsabile del settore, Arch. Zuffellato Paola;

Richiamato il comma 1 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 che estendendo la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato di cui all'art. 60 del DPR 3/1957 a tutti i dipendenti pubblici, individua le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego stabilendo il divieto di "esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro" senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Preso atto che il dipendente non intende acquisire la qualità di coltivatore diretto e nemmeno richiedere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale, in quanto nella richiesta di proroga ha dichiarato che l'impegno di tale attività sarà modesto, non abituale o continuativo durante l'anno.

Risulta, inoltre, dichiarato ed accertato che il reddito derivante dall'esercizio dell'impresa agricola non risulta "prevalente" rispetto a quello percepito in qualità di dipendente del Comune di Sarego;

Richiamata in merito la Circolare della Funzione Pubblica n. 6/97 con la quale si precisa che la partecipazione attiva in società agricole a conduzione familiare è configurabile quali attività rientrante tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno;

Considerato che il TAR Basilicata, Potenza, con sentenza n. 195/2003, nel richiamare il suddetto parere della Funzione Pubblica, ha evidenziato nello specifico che, in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura della partita IVA di per sé non è un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purchè la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno;

Richiamata la definizione dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99 secondo il quale è colui il quale "... *dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro*";

Considerato altresì, che il Ministero della Difesa, con circolare del 26 giugno 2012, protocollo n. 629.616, in ordine alla disciplina delle attività extraistituzionali, richiamando la Circolare n. 6 del 18 luglio 1997 della Funzione Pubblica e riprendendo la definizione dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, stabilisce che il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita IVA, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma sopra richiamata (D. Lgs. 99/2004) nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale”;

Rilevato infine a conferma di quanto sopra indicato che il Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare n. 2120 del 25 maggio 2023 ha evidenziato che l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Accertata la peculiarità della richiesta e valutate, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, le insussistenze di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziali delle funzioni istituzionali attribuite al dipendente e di situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, tra la prestazione oggetto di autorizzazione e l'attività svolta dal dipendente a favore del Comune di Sarego;

Considerato che l'esercizio dell'attività agricola richiesto comporta un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno, con reddito “non prevalente” rispetto a quello percepito quale dipendente dell'amministrazione;

Richiamati i verbali di assemblea dei soci dell'azienda agricola in atti prot. n. 15.248 del 29/09/2022 presentati dal dipendente matricola n. 9.602 che evidenzia il rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004 di cui sopra;

Considerato che sono state rispettate le condizioni reddituali che costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, del D. Lgs. 165/2001;

Richiamato:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;
- l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale quanto in premessa indicato;
2. di prendere atto del nullaosta rilasciato dal Responsabile del Settore tecnico e dei Servizi al cittadino in merito alla proroga alla conduzione di azienda agricola da parte del dipendente matricola n. 9.602;
3. di esprimere parere favorevole al rilascio della proroga dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a favore del dipendente matricola n. 9602 in servizio presso il Settore tecnico e servizi al cittadino;
4. di dare atto che la proroga dell'autorizzazione avrà validità biennale e pertanto alla scadenza,

sulla base dell'attività, delle condizioni temporali e reddituali che costituiscono il presupposto oggetto di valutazione della presente autorizzazione, l'Amministrazione potrà valutare ed eventualmente prorogare l'autorizzazione su richiesta del dipendente;

5. di stabilire che l'espletamento dell'attività, come sopra autorizzata, dovrà avvenire senza interferenze con l'attività del proprio settore, al di fuori dell'orario di lavoro e con impegno modesto e non abituale o continuativo durante l'annata agraria;
6. di dare atto che l'attività sarà oggetto di rilevazione in sede di Anagrafe delle prestazioni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente";
7. di dare atto che il dipendente dovrà presentare all'ufficio personale la documentazione necessaria per il corretto adempimento connesso alla rilevazione dell'Anagrafe delle prestazioni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio di previsione corrente, e che pertanto non è soggetta al visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile del settore e al Responsabile del servizio personale per gli adempimenti successivi;
10. di dichiarare, con votazione unanime e separatamente resa il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso agli atti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Giacomello Jessica
(Firmato digitalmente)

Il Segretario COMUNALE
Finelli Pasquale
(Firmato digitalmente)